

Titolo del provvedimento:

Monitoraggio dei crediti d'imposta, da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

art. 1

Titolo:

Limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento del credito d'imposta.

Testo: in vigore dal 12/02/2003

1. Il limite degli oneri finanziari previsti per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13, comma 5, e all'art. 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Al fine di fruire dei crediti d'imposta di cui al comma 1, i soggetti interessati inoltrano in via telematica un'istanza al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate successivamente all'acquisto delle apparecchiature informatiche di cui ai punti 3.6 dei provvedimenti del 14 marzo 2001 del direttore della stessa Agenzia, concernenti il regime fiscale agevolato, rispettivamente, per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attivita' marginali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure e le modalita' previste dall'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato, da ultimo, dal decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

4. In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, per fruire del credito d'imposta di cui al comma 2, puo' essere presentata una nuova istanza negli anni successivi; non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1-ter, della citata legge n. 388 del 2000, in merito alla precedenza delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi.